



Ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021

Le novità sugli spostamenti da e verso l'estero

Nota di Aggiornamento

30 luglio 2021



Sommario

1. Premessa	2
2. Spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano	2
3. Ingressi in Italia dai Paesi di cui all'elenco C dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021	3
4. Ingressi in Italia dai Paesi di cui all'elenco D dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021	3
5. La disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all'allegato E del DPCM 2 marzo 2021	4
6. Deroghe	4
7. Spostamenti dall'India, Bangladesh e Sri Lanka	5
8. Spostamenti dal Brasile	6

1. Premessa

Il Ministro della salute ha adottato l'**ordinanza 29 luglio 2021** in tema di spostamenti da e verso l'estero, **efficace dal 31 luglio p.v. al 30 agosto 2021**.

In linea con alcune richieste di Confindustria, l'ordinanza riordina la disciplina sulla mobilità internazionale. In particolare, l'ordinanza:

1. aggiorna gli elenchi C e D dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (v. [Nota di approfondimento 4 marzo 2021](#));
2. riorganizza la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all'allegato E del DPCM 2 marzo 2021;
3. proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall'India, Bangladesh e Sri Lanka;
4. proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile.

Si segnala che l'ordinanza dichiara:

- ai fini dell'ingresso in Italia, l'equivalenza ai *green pass* italiani e Ue delle certificazioni rilasciate dalle autorità della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, di Israele, Canada, Giappone, USA in merito alla guarigione dal COVID-19, alla vaccinazione (purchè il vaccino sia validato dall'EMA) e al tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
- ai fini dell'art. 9, co. 10-*bis* del DL n. 52/2021 (spostamenti in entrata e in uscita dalle "zone rosse" o "zone arancioni"; accesso a strutture sanitarie e socio-sanitarie; uscite temporanee dalle strutture residenziali; spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi; accesso alle fiere; partecipazione a feste e cerimonie; sul punto, v. [Nota di approfondimento 1° luglio 2021](#) e [Nota di approfondimento 29 luglio 2021](#)), l'equivalenza ai *green pass* italiani e Ue delle certificazioni rilasciate dalle autorità di Canada, Giappone, Israele, UK e USA.

Di seguito, una sintesi delle misure contenute nell'ordinanza.

2. Spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano

L'art. 2 dell'ordinanza prevede che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano non sono soggette né a limitazioni, né a obblighi dichiarativi.

Le certificazioni rilasciate dalle locali autorità in merito alla guarigione dal COVID-19 e alla vaccinazione (purchè il vaccino sia validato dall'EMA) sono considerate equivalenti a quelle italiane anche ai fini dell'art. 9, co. 10-*bis* del DL n. 52/2021.

3. Ingressi in Italia dai Paesi di cui all'elenco C dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021

L'art. 3 dell'ordinanza **aggiorna i Paesi dell'elenco C** dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (Paesi UE e Paesi Accordo Schengen e Israele).

L'ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all'elenco C è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del Passenger Locator Form (PLF);
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **green pass** o di una certificazione equipollente.

In caso di violazione delle citate condizioni, è disposta la c.d. **quarantena di 5 giorni, con l'obbligo di sottoporsi a tampone all'esito della stessa.**

L'ingresso in Italia delle persone che nei 14 precedenti abbiano soggiornato o transitato in **Israele** è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **green pass** o di una certificazione equivalente rilasciata dall'autorità sanitaria di Israele.

4. Ingressi in Italia dai Paesi di cui all'elenco D dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021

L'art. 4 dell'ordinanza **aggiorna i Paesi dell'elenco D** dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (tra cui, UK, Giappone, Canada, USA).

L'ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all'elenco D è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti** (48 ore in caso di ingresso da UK);
- **quarantena di 5 giorni, con l'obbligo di sottoporsi a tampone all'esito della stessa.**

L'ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in **USA, Canada e Giappone** è, altresì, consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **green pass o di una certificazione equipollente** rilasciata dall'autorità sanitaria di USA, Canada e Giappone.

5. La disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all'allegato E del DPCM 2 marzo 2021

L'art. 5 dell'ordinanza **riordina la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all'allegato E** del DPCM 2 marzo 2021 (c.d. resto del mondo).

In particolare:

- gli spostamenti verso i Paesi di cui all'elenco E sono consentiti solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio e rientro al domicilio, residenza o abitazione propri o di persona, anche non convivente, con la quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva;
- l'ingresso in Italia da parte di chi nei 14 giorni precedenti abbia transitato o soggiornato in uno dei Paesi di cui all'elenco E è consentito solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio e rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione, nonché l'ingresso in Italia di cittadini UE e dei loro familiari, di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE e dei loro familiari, l'ingresso in Italia per raggiungere il domicilio, residenza o abitazione di un cittadino UE o di soggiornanti di lungo periodo in UE con la quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Gli ingressi in Italia da uno dei Paesi di cui all'elenco E è consentito alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti**;
- **quarantena di 10 giorni, con l'obbligo di sottoporsi a tampone all'esito della stessa.**

6. Deroghe

L'art. 6, co. 1 dell'ordinanza disciplina le **deroghe all'obbligo di quarantena**, ove previsto. In particolare, fermi l'obbligo di PLF e di sottoposizione a tampone e *a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19*, l'**obbligo di quarantena** non si applica, tra gli altri, a:

- gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021);
- gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM 2 marzo 2021);
- i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM (art. 51, co. 7, lett. h) del DPCM 2 marzo 2021);

- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021);
- chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested" ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM 2 marzo 2021).

Invece, con riferimento all'obbligo di *green pass* per gli ingressi dai Paesi di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (art. 3, co. 2), agli obblighi di tampone e di quarantena di 5 giorni (+ tampone all'esito) per gli ingressi dai Paesi di cui all'elenco D dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (art. 4, co. 2) e agli obblighi di tampone e quarantena di 10 giorni (+ tampone all'esito) per gli ingressi dai Paesi di cui all'elenco E dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021(art. 5, co. 3), l'art. 6, co. 2 dell'ordinanza prevede che, *a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, non si applichino*, tra gli altri, a:

- l'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM 2 marzo 2021);
- i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM 2 marzo 2021);
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM 2 marzo 2021);
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (non si applica nemmeno l'obbligo di PLF);
- chiunque con mezzo privato permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (non si applica nemmeno l'obbligo di PLF).

7. Spostamenti dall'India, Bangladesh e Sri Lanka

L'art. 9, co. 1 dell'ordinanza **proroga fino al 30 agosto 2021** le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall'India, Bangladesh e Sri Lanka. Pertanto, fino a tale data, **rimangono vietati** l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka. L'ingresso da tali Paesi è consentito solo:

- ai cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 (ordinanza 29 aprile 2021);

- ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) (ordinanza 6 maggio 2021);
- per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili previa autorizzazione del Ministero della salute (ordinanza 6 maggio 2021).

In tali casi, l'ingresso in Italia è soggetto alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti**;
- sottoposizione a tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;
- **quarantena di 10 giorni** nei "Covid Hotel" ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, con l'obbligo di sottoporsi a tampone all'esito della stessa.

I divieti e gli adempimenti di cui sopra non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale.

8. Spostamenti dal Brasile

L'art. 9, co. 2 dell'ordinanza **proroga fino al 30 agosto 2021** le misure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile. Pertanto, fino a tale data, **rimangono vietati** l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile. L'ingresso dal Brasile è consentito solo:

- ai soggetti con residenza anagrafica in Italia da prima del 13 febbraio 2021;
- ai soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
- previa autorizzazione del Ministero della salute per inderogabili motivi di necessità.

In tali casi, l'ingresso in Italia è soggetto alle seguenti condizioni:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti**;
- sottoposizione a tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;
- **quarantena di 10 giorni**, con l'obbligo di sottoporsi a tampone all'esito della stessa.

Inoltre, l'ingresso dal Brasile è consentito, tra l'altro, a:

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 51, co. 7, lett. f) del DPCM 2 marzo 2021);

- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021).

In tali casi, l'ingresso in Italia è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute secondo la seguente disciplina:

- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del **certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti**;
- sottoposizione a tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale.

I divieti e gli adempimenti di cui sopra non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale.